

	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI COMUNALI PER FINI DI MENSA	
	SCOLASTICA, P.ED. 218 IN C.C. VILLA AGNEDO	
	Rep. n. _____ /Atti privati	
	<i>(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R. 26/10/1972</i>	
	<i>n. 642),</i>	
	L'anno duemilaventisei, il giorno _____ () del mese di _____,	
	fra le parti:	
	Comunità Valsugana e del Tesino con sede a Borgo Valsugana (TN) – Piazzetta	
	Ceschi, n. 1 – codice fiscale 90014590229, rappresentato dalla dr.ssa Delia Ianes, a	
	ciò espressamente autorizzata in qualità di Segretario Reggente della Comunità, in	
	virtù dell'art. 40 comma 1 dello Statuto;	
	Comune di Castel Ivano con sede a Castel Ivano (TN) – Piazza Municipio, n. 12 –	
	codice fiscale 02401920224, rappresentato dal dott. Vesco Alberto, Sindaco pro	
	tempore, in virtù dell'art. ____ dello Statuto comunale;	
	Premesso che:	
	la L.P. 5/2006 delega alle Comunità la realizzazione del servizio di mensa scolastica	
	per gli alunni delle scuole dell'obbligo e superiori;	
	il servizio di mensa scolastica viene, di norma, realizzato presso gli edifici scolastici o	
	altri locali messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali;	
	Il Comune di Castel Ivano ha recentemente optato per il trasferimento della mensa	
	della Scuola Primaria di Villa Agnedo nel comune di Castel Ivano presso i locali	
	situati al piano seminterrato del medesimo edificio scolastico (sito in Via Dei Molini	
	36, C.C. Villa Agnedo, p.ed. 218, foglio 16, cat. B/5, classe 3, cod. Comune 435).	
	1	

	Precedentemente, il servizio era ospitato nei locali adiacenti alla Scuola	
	dell’Infanzia;	
	la Comunità ha acquisito per i locali sopra individuati l’attestato di certificazione	
	energetica (certificato AA00987-701 dd. 30.05.2026) assunto al Protocollo dell’Ente	
	sub n. 8085 in data 04.06.2026;	
	si ritiene opportuno, mediante il presente atto, disciplinare gli obblighi di ciascuna	
	parte contraente inerenti l’utilizzo dei suddetti locali per fini di mensa scolastica;	
	i Comuni non possono richiedere compensi per la messa a disposizione dei locali a	
	uso mense scolastiche;	
	Il presente atto è stato approvato mediante deliberazione della Giunta comunale	
	n. ____ di data _____ del Comune di Castel Ivano e decreto del Presidente della	
	Comunità Valsugana e Tesino n. ____ di data _____.	
	Ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente convenzione:	
	art. 1 – Oggetto	
	Il Comune di Castel Ivano, indicato di seguito per brevità Comune, concede in	
	comodato d’uso alla Comunità Valsugana e Tesino, indicato di seguito per brevità	
	Comunità, i locali di refettorio e di servizio, siti nel seminterrato all’interno della	
	Scuola Primaria di Villa Agnedo nel Comune di Castel Ivano (codice comune M354),	
	contraddistinta dalla p.ed. 218 - sub / - in C.C. Villa Agnedo, sita in Via Dei Molini 36	
	- cod. Comune 435 – foglio 16 - categoria B/5 – classe 3, così come individuati nella	
	planimetria che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e	
	sostanziale.	
	art. 2 – Destinazione	
	La porzione immobiliare di cui al precedente art. 1 viene concessa esclusivamente	
	per l’effettuazione del servizio di mensa scolastica, gestito dalla Comunità a mezzo	
	2	

appalto o convenzione con Enti, Cooperative, Associazioni o Privati.

È fatto divieto alla Comunità di usare i locali, ancorché non utilizzati per il funzionamento del servizio di mensa, per scopi diversi da quelli del presente contratto, salvo diversa autorizzazione del Comune.

art. 3 - Obblighi del Comune

La porzione immobiliare di cui al precedente art. 1 deve essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene ed agibilità; deve, altresì, essere conforme alle disposizioni igienico-sanitarie previste per la destinazione dei locali ad uso di mensa/refettorio scolastico.

Il Comune si impegna ad assumere a proprio carico le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, che non siano posti a carico del gestore, necessari per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'edificio e il mantenimento a norma degli impianti realizzati dal Comune (elettrico, termoidraulico e di adduzione del gas). Gli interventi di manutenzione periodici eventualmente richiesti dalla Comunità, che non abbiano carattere di urgenza (es. tinteggiatura) saranno eseguiti con le tempistiche concordate con il Comune.

Sono, inoltre, a carico del Comune le spese per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e del combustibile per la preparazione dei pasti, salvo rimborso delle stesse qualora contrattualmente previsto a carico del gestore del servizio mensa, nonché le spese di riscaldamento e di illuminazione dei locali mensa.

Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare gli interventi straordinari sugli impianti (elettrico, idraulico, gas) che si rendessero necessari in caso di integrazioni/modifiche delle attrezzature fornite dalla Comunità con le modalità e le tempistiche concordate preventivamente con il Comune.

art. 4 - Obblighi della Comunità

	Alla Comunità compete la fornitura degli arredi/attrezzature/suppellettili necessari	
	all'espletamento del servizio di ristorazione scolastica, garantendone la perfetta	
	efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e tutela della	
	sicurezza e salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.	
	Spetta inoltre alla Comunità la gestione, a mezzo appalto o convenzione con Enti,	
	Cooperative, Associazioni o Privati, del servizio di mensa scolastica.	
	art. 5 – Custodia dei Locali	
	La Comunità, a mezzo dei gestori del servizio di ristorazione scolastica, è tenuta alla	
	custodia e conservazione dei locali adibiti a servizio mensa scolastica con la	
	diligenza del buon padre di famiglia.	
	È fatto divieto ai gestori del servizio di usare i locali per scopi diversi da quelli del	
	servizio di ristorazione scolastica, salvo espressa autorizzazione.	
	art. 6 – Assicurazioni	
	Le parti si impegnano a stipulare, ognuna per la propria competenza, idonee polizze	
	assicurative, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti del	
	comodante o del comodatario, così come si impegnano a far riportare tale rinuncia	
	alla rivalsa nei rispettivi contratti di assicurazione.	
	art. 7 – Durata e Risoluzione del Contratto	
	Ai sensi dell'art. 1810 del Codice Civile, essendo indeterminata la durata del	
	presente contratto, la Comunità è tenuta a liberare l'immobile su richiesta del	
	Comune. Il tempo entro il quale dovrà essere lasciato libero l'immobile è fissato in	
	tre mesi dalla data della richiesta.	
	Il presente contratto si intende risolto, con effetto immediato, qualora venga meno	
	la destinazione ad uso mensa scolastica dei locali di cui al presente atto.	
	art. 8 – Registrazione	
	4	

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

art. 9 – Spese di Stipula

Tutte le spese di stipula del presente contratto sono a carico della Comunità.

art. 10 – Modifiche e Controversie

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto e controfirmato dalle parti.

Il Foro di Trento è il solo competente in caso di controversie che dovessero nascere in relazione al presente atto.

art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile.

Il presente contratto, composto da cinque pagine, viene conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso la Segreteria dello stesso.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Comunità Valsugana e Tesino

Comune di Castel Ivano

Il Segretario Reggente

Il Sindaco

dott. ssa Delia Ianes

dott. Alberto Vesco